

# FISCO PRATICO

## magazine

### Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81  
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione  
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229  
[info@sintesiservizi.com](mailto:info@sintesiservizi.com)  
<http://www.sintesiservizi.com>

**Gennaio 2007**

Anno IV  
N. 1

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Appuntamenti del mese Gennaio 2007

**16 gennaio**  
Martedì

- Versamento Iva mese di dicembre 2006
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di dicembre 2006

**20 gennaio**  
Sabato

- Elenchi Intra mese di dicembre 2006

**31 gennaio**  
Mercoledì

- Elenchi intra IV trimestre 2006 e annuali (relativi al 2006)
- Redazione e sottoscrizione del libro degli inventari 2005 per i soggetti il cui termine di presentazione dell'Unico è scaduto il 31 ottobre 2006

### Sommario

**Pag. 1** ..... Scadenze del mese.

**Pag. 2** ..... Finanziaria 2007

**Pag. 3** ..... *Continua* Finanziaria 2007

**Pag. 4** ..... *Continua* Finanziaria 2007

**Pag. 5** ..... *Continua* Finanziaria 2007

# FISCO PRATICO

## magazine

Gennaio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

## Finanziaria 2007

### Premessa

La legge 27 dicembre 2006 n.296 (c.d. Finanziaria 2007) è stata approvata in via definitiva dal Parlamento e pubblicata sulla G.U del 27 dicembre 2006 n. 296. Di seguito si presenta una sintesi.

### Aliquote, Scaglioni e Detrazioni Irpef

Sono state introdotte diverse modifiche in materia di aliquote e scaglioni Irpef nonché in materia di detrazioni d'imposta per familiari a carico e per le varie categorie di reddito.

#### **a) Aliquote e scaglioni Irpef per il 2007**

- Fino a Euro 15.000, aliquota **23%**
- Oltre Euro 15.000 fino a Euro 28.000 aliquota **27%**
- Oltre Euro 28.000 fino a Euro 55.000 aliquota **38%**
- Oltre Euro 55.000 fino a Euro 75.000 aliquota **41%**
- Oltre Euro 75.000 aliquota **43%**

#### **b) Detrazioni per carichi di famiglia**

Sono reintrodotte le detrazioni Irpef per familiari a carico variabili in relazione al reddito complessivo.

##### **- Coniuge a carico**

La misura della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è collegata con il reddito complessivo.

##### **- Figli e altri familiari a carico**

Anche la misura della detrazione per i figli e per gli altri familiari a carico è collegata con il reddito complessivo.

È confermato che:

- se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta per intero all'altro coniuge;
- il limite di reddito per la verifica della condizione di "familiare a carico" è pari a Euro 2.840,51;
- è possibile usufruire della detrazione per il coniuge a carico con riferimento al primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

#### **c) Altre Detrazioni**

Sono previste detrazioni per alcune categorie di

reddito (lavoro dipendente e assimilati, di pensAliquote, Scaglioni e Detrazioni Irpe, di lavoro autonomo anche occasionale, d'impresa anche occasionale), decrescenti in relazione e all'ammontare di reddito complessivo.

### TFR: Clausola di salvaguardia

È introdotta una clausola finalizzata all'applicazione delle aliquote e degli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli al contribuente, in relazione al TFR, alle indennità equipollenti o connesse con la cessazione del rapporto di lavoro.

### Studi di settore

Le principali novità in materia di studi di settore possono essere così sintetizzate.

- 1) L'attività di revisione degli studi dovrà avvenire **al massimo ogni 3 anni** (anziché 4).
- 2) Per la revisione periodica degli studi è previsto che si tenga conto nel calcolo della **congruità anche di valori di coerenza** risultanti da specifici indicatori.
- 3) In attesa dell'elaborazione degli studi di settore che tengano conto anche dei citati valori di coerenza in via transitoria è prevista **già dal 2006**, l'utilizzazione di specifici **indicatori di normalità economica** finalizzati all'individuazione dei ricavi/compensi attribuibili al contribuente.
- 4) Dal 2007 il limite dei ricavi/compensi per l'esclusione dall'applicazione degli studi è fissato a **Euro 7,5 milioni**.
- 5) Dal 2006 non è causa di esclusione dagli studi il caso di **inizio dell'attività**, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla cessazione, nonché il caso di **prosecuzione di attività svolta da altri soggetti**.
- 6) Dal 2007, non è causa di esclusione dagli studi il caso di **periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi**.
- 7) Dal 2007 è introdotta la **preclusione dall'accertamento** sulla base di presunzioni semplici per i contribuenti **congrui** anche a seguito di

# FISCO PRATICO

## magazine

Gennaio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

## Finanziaria 2007

adeguamento, in determinati casi tassativamente previsti, nel caso in cui non siano inflitte sanzioni per omessa o infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore.

- 8) Sono previsti **indicatori di normalità economica**, idonei a rilevare ricavi/compensi non dichiarati ovvero rapporti di lavoro irregolare, nei confronti dei soggetti per i quali **non si applicano gli studi di settore**.
- 9) Sono previsti specifici **indicatori di coerenza per le società di capitali nel primo esercizio di attività**, che risultano escluse dagli studi di settore, al fine di individuare i requisiti minimi di continuità dell'attività.
- 10) È stabilito l'**inasprimento delle sanzioni** in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di false cause di esclusione/inapplicabilità degli stessi.

### Detrazione / Deduzione Irpef per acquisto di medicinali

A decorrere dal primo luglio 2007 l'acquisto di **medicinali**, ai fini della deduzione/detrazione Irpef deve essere certificato da **fattura o scontrino fiscale** contenente l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del **codice fiscale del destinatario**.

È inoltre stabilito che **fino al 31.12.2007**, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il **codice fiscale** può essere **aggiunto a mano** sullo scontrino **da parte dell'interessato**.

### Richiesta di preventiva compensazione dei crediti nel MOD. F24

I soggetti titolari di partita IVA che hanno intenzione di effettuare delle **compensazioni** per importi **superiori a Euro 10.000**, sono tenuti a **comunicare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate l'**importo e la tipologia dei crediti** oggetto della compen-

sazione **entro il 5° giorno antecedente** a quello in cui intendono effettuare tale operazione.

Se entro il **3° giorno successivo** a quello della comunicazione l'Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta, si applica il principio del "silenzio-assenso".

### Obbligo di ritenuta per il condominio

Il condominio è tenuto ad operare una **ritenuta d'acconto pari al 4%** all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a **contratti di appalto di opere o servizi** effettuate nell'esercizio d'impresa ancorché di natura occasionale.

### Estensione del "REVERSE CHARGE"

È estesa l'**applicazione del meccanismo di "reverse charge"** (in aggiunta a quanto già previsto per il subappalto in edilizia) alle cessioni di:

- telefonini, loro componenti e accessori;
- personal computer, loro componenti e accessori
- materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.

L'operatività della citata disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE.

### Agenti immobiliari

Gli agenti immobiliari, relativamente alle scritture private non autenticate di natura negoziale (ad esempio, **preliminari di vendita**) stipulate per la conclusione di affari a seguito della loro attività, sono ricompresi tra i soggetti tenuti all'obbligo di registrazione. I menzionati soggetti sono solidalmente tenuti, con le parti contraenti, al pagamento dell'imposta relativa a tali scritture.

### Informazioni da indicare nei rogiti immobiliari

In aggiunta all'indicazione analitica del corrispettivo riferito all'immobile e alle relative modalità di paga-

# FISCO PRATICO

## magazine

Gennaio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

## Finanziaria 2007

mento, nonché dell'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di intermediazione e delle modalità di pagamento della stessa, sono ora richiesti:

- **i dati identificativi** del mediatore immobiliare,
- **il relativo numero di iscrizione al ruolo** degli agenti di affari di mediazione e della competente CCIAA.

### Tracciabilità dei compensi dei professionisti

Sono così fissati i termini e i limiti d'importo per l'incasso dei compensi professionali da non effettuarsi con denaro contante:

- dal 12.8.2006 al 30.6.2008 = **Euro 1.000**;
- dall'1.7.2008 al 30.6.2009 = **Euro 500**.

### Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) a favore dei **fratelli/sorelle** è prevista una **franchigia di Euro 100.000** per ciascun beneficiario;
- 2) a favore dei **soggetti portatori di handicap** (riconosciuto grave ai sensi di Legge), è prevista una **franchigia pari a Euro 1.500.000**.

È stabilita l'**esclusione** dall'imposta sulle successioni e donazioni per i **trasferimenti a favore dei discendenti**, realizzati anche tramite patti di famiglia, aventi ad **oggetto aziende o rami d'azienda, quote sociali azioni**. L'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- in caso di quote di partecipazione e azioni in società di capitali il trasferimento deve comportare l'acquisizione o l'integrazione del **controllo della società**;
- gli aventi causa devono **proseguire l'attività d'impresa ovvero mantenere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni** dalla data del trasferimento; a tal fine, l'interessato deve rendere apposita dichiarazione contestualmente alla dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

### Dati dei fabbricati e ICI nella dichiarazione dei redditi

È stabilito l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i dati identificativi di ciascun fabbricato, nonché quelli relativi all'ICI, secondo la seguente tempistica:

- le **dichiarazioni presentate nel 2007** dovranno contenere nel quadro dei fabbricati solo l'importo dell'ICI dovuta per il 2006;
- **dal 2008**, i soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali, dovranno indicare, oltre all'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente, anche l'indirizzo, il codice Comune, il foglio, la sezione, la particella ed il subalterno di ogni immobile.
- le dichiarazioni delle società di capitali e degli enti commerciali **relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007** dovranno contenere tutti i dati utili per il "trattamento" dell'ICI.

### Società di comodo

La disciplina delle società di comodo è sottoposta ad ulteriori rilevanti modifiche.

- a) È **eliminata la possibilità per la società di fornire la prova contraria** della qualificazione come "non operativa".
- b) Sono inclusi tra gli elementi dello Stato Patrimoniale rilevanti nel calcolo della redditività, oltre alle azioni e partecipazioni in società di capitali, anche gli altri **strumenti finanziari** simili alle azioni, le obbligazioni, gli altri titoli in serie o di massa e le quote di partecipazione in società di persone, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie.
- c) La **percentuale utilizzabile per la determinazione dei ricavi minimi** applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 6%, è diminuita al **5% per gli uffici** e al **4% per i fabbricati abitativi** acquistati o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei 2 precedenti.
- d) Sono **escluse** dall'applicazione della disciplina in esame anche le società ed enti che **controllano società** ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati nonché le

# FISCO PRATICO

## magazine

Gennaio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

## Finanziaria 2007

società da questi controllate, anche indirettamente.

- e) La **percentuale utilizzabile per la determinazione del reddito minimo** applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 4,75%, è diminuita al **3% per i fabbricati abitativi** acquistati o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei 2 precedenti.
- f) È introdotto anche ai fini **IRAP un valore della produzione minimo da dichiarare** pari al reddito minimo determinato con applicazione delle percentuali di redditività, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi per i co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali, nonché degli interessi passivi.
- g) È reintrodotta la possibilità di richiedere, tramite interpello, la disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza di oggettive situazioni, **anche di carattere non straordinario**, che hanno reso impossibile il rispetto dei parametri di ricavi/reddito.
- h) È prevista la **riduzione all'1% e al 10%** delle percentuali rispettivamente del 2% e del 15% applicabili ai beni situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

### Irapp

È disposta l'introduzione di **nuove deduzioni**, in aggiunta a quelle già esistenti. In particolare per tutti i soggetti IRAP, escluse le banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti) è deducibile:

- un importo pari a **Euro 5.000** su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato;
- un importo pari a **Euro 10.000** su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- i **contributi assistenziali e previdenziali** relativi

ai **lavoratori a tempo indeterminato**.

Sono **confermate le deduzioni**:

- pari a **Euro 2.000/4.000/6.000/8.000** per i soggetti il cui valore della produzione non è superiore a Euro 181.000;
- pari a **Euro 2.000** per dipendente, su base annua, per i soggetti i cui componenti positivi del valore della produzione sono pari o inferiori a Euro 400.000;
- per **incremento della base occupazionale** (c.d. bonus occupazione).

La deduzione per i lavoratori neoassunti in aree svantaggiate è ulteriormente incrementata per le lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato.

Per ciascun dipendente:

- l'importo delle deduzioni non può eccedere l'ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del datore di lavoro;
- l'applicazione delle deduzioni (ossia Euro 5.000/10.000 per dipendente e dei contributi previdenziali) è alternativa alle altre.

L'utilizzo della nuova deduzione pari a Euro 5.000 per ogni lavoratore a tempo indeterminato e quella relativa ai contributi previdenziali è **subordinato all'autorizzazione UE**. A decorrere dal febbraio 2007 spetta nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

La nuova deduzione pari a Euro 10.000 relativa ai lavoratori a tempo indeterminato non è subordinata all'autorizzazione UE e spetta a decorrere da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

È infine stabilito che l'**acconto IRAP 2007** può essere determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella ottenuta applicando le nuove deduzioni.

*(Continua sul prossimo numero)*